

Comune di Bressanvido

Provincia di Vicenza

UFFICIO TECNICO – AREA LAVORI PUBBLICI

Prot. n. 3503

Bressanvido, 25/05/2010

ORDINANZA N° 13/2010/U.T.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- lungo le strade comunali, a causa dell'incuria dei proprietari dei terreni confinanti, i rami e le siepi vive si protendono spesso ben oltre il ciglio stradale e le piantagioni, anche a carattere stagionale, vengono collocate senza l'osservanza delle distanze adeguate dalle strade medesime;
- tale circostanza, oltre a restringere e danneggiare la sede stradale, costituisce grave pericolo per la circolazione del traffico, in quanto viene limitata la distanza di visuale libera e, talora, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, tronchi e rami delle alberature finiscono per ingombrare la carreggiata;
- detto fenomeno è particolarmente aggravato durante il periodo di caduta delle foglie, allorchè si verifica l'ostruzione dei tombini fognari;

Ritenuto di dover adottare i necessari provvedimenti idonei a scongiurare l'insorgenza di pregiudizi a persone e/ o a cose;

Richiamato l'art. 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, giusta il quale "i proprietari hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada... e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie";

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alla necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Settore;

Visto l'art. 107 del D.Lgvo. 267/2000

ORDINA


Ai proprietari o fittavoli di fondi confinanti con le strade di competenza del Comune di Bressanvido, di regolare le siepi e le piantagioni in modo da non restringere o danneggiare i marciapiedi e le strade; di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria, od ostacolano lo spazzamento stradale, o, ancora, ostruiscono i tombini fognari. In particolare, in prossimità di curve ed incroci delle strade, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non dovranno elevarsi oltre un metro dal piano stradale, per non impedire la visibilità, ossia a partire da venti metri dall'inizio delle curve e degli incroci.

I lavori di taglio o di potatura delle piante o delle siepi, ove necessari, dovranno essere eseguiti entro il termine di giorni quindici dalla data di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della presente ordinanza ed ad intervalli regolari nel periodo estivo;

In caso d'inadempienza la Polizia Municipale provvederà ad elevare verbale di contravvenzione e a fornire apposita segnalazione all'Ufficio Tecnico per l'esecuzione d'ufficio dei necessari interventi, con rivalsa delle spese sostenute a carico dei contravventori.

La presente ordinanza viene affissa all'albo Pretorio del Comune, sulle bacheche pubbliche e nei locali pubblici, nonché sul sito internet del Comune;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal termine della sua pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione.



Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
geom. Mario Calenda